

COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sulcis Iglesiente

REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 11 del 09.07.2025

Oggetto: Parere sulla Costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2025

L'anno duemila venticinque il giorno 09 del mese di luglio si è riunito il Revisore dei Conti del Comune di Carloforte dott. Antonio Begliutti, al fine di verificare la proposta n. 1547 del 09.07.2025 avente ad oggetto "Approvazione verbale di riunione contrattazione decentrata del 27.06.2025 – Fondo delle risorse decentrate 2025".

Il Revisore dei conti procede all'esame della normativa e della documentazione trasmessagli.

Si evidenzia che l'art. 5, comma 3, del CCNL 01.04.1999, così come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22.01.2004, demanda ai Revisori il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata.

L'art. 40 bis, comma 1 del D.lgs. 165/2001 dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dall'Organo di Revisione.

Le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:

- Risorse stabili, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
- Risorse variabili, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate.

La disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018.

La deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata lo scorso 28 febbraio 2018, ribadisce quanto segue: “La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell’esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016). La prima fase consiste nell’individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall’ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio). La seconda fase consiste nell’adozione dell’atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l’ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell’organo di revisione. La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell’obbligazione.”.

L’art. 40, c. 3-quinquies, D.lgs. n. 165/2001, stabilisce inoltre che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.

L’art. 23, c. 2, D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede ancora che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato".

Occorre ancora tenere in considerazione che, ai sensi dell'art. 23, D.lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio.

Ulteriormente, le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016.

Importante la Circolare n. 20 del 08.05.2015 della Ragioneria Generale dello Stato che dava istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015. In tale Circolare si chiarisce che il taglio da operare è uguale a quello effettuato nel 2014 per effetto della diminuzione di personale ma nella quantificazione del fondo 2015 vanno ricomprese quelle risorse di alimentazione del fondo (ad esempio la R.I.A. dei cessati) non inserite nel 2014.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 67, comma 7, del CCNL 21.05.2018, la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, del medesimo CCNL, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.lgs. n.75/2017;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2025;

Considerato che in materia di trattamento accessorio del personale è intervenuto il D.L. n. 34 del 30.04.2019, cd crescita, convertito in L. n. 58 del 28.06.2019, in vigore dal 01.05.2019, il quale prevede all'art. 33, comma 2, ultimo periodo, che il trattamento accessorio del personale sia adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018. Solo in caso di diminuzione del personale rispetto a quello in servizio al 31.12.2018, il limite al trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016;

Considerato che il Comune di Carloforte ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2024 approvato con delibera Consiglio Comunale sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

Considerato che il Comune di Carloforte con determinazione n. 547 del 01.07.2025 ha costituito il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2025;

Rilevato che l'art. 68, c. 1, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo eventuali risorse residue non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;

Considerato che non risultano economie derivanti dal mancato integrale utilizzo del fondo risorse decentrate di parte stabile di anni precedenti;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2025, nell'importo definito con la determinazione richiamata, rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente all'art. 1, c. 557, L. n. 296/2006;

Dato atto che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo occorre provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D.lgs. n. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

Richiamata la deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG della Sezione Autonomie della Corte dei conti, che ritiene che nel concetto di "trattamento accessorio" oggetto di eventuale decurtazione si debbano includere tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio, come ad esempio la retribuzione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli enti senza la dirigenza;

Richiamato il D.lgs. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Richiamato il verbale di contrattazione decentrata sottoscritto in data 27.06.2025;

Attestazione del Responsabile Amministrativo e Finanziario che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2025 troverà copertura negli appositi capitoli del bilancio 2025, a seguito di apposita variazione;

La presenza nella deliberazione richiamata dell'attività di accertamento, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

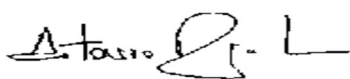
Della necessità di tener conto che il Comune procederà con successivo atto all'impegno delle somme, a seguito della variazione di bilancio richiesta.

Tutto ciò premesso, si dà atto della sostanziale correttezza dei provvedimenti sopra richiamati e si esprime parere favorevole in merito alla richiesta di certificazione del procedimento di costituzione del fondo per la contrattazione decentrata sin qui adottato, raccomandando comunque l'ente di condizionare ogni provvedimento da assumere al rispetto di tutti gli equilibri di bilancio.

Lì 09 luglio 2025

Il Revisore

Antonio Begliutti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonio Begliutti', followed by a long horizontal line.